



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6696 del 2024, proposto da
*** ***, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Giuseppe De Paolis, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Viterbo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Margherita Condemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia;

per l'annullamento

- a) dell'ordinanza di demolizione e di ripristino stato dei luoghi del 10.04.2024 n. 190, del Dirigente del VII Settore Urbanistica, notificata in data 18.04.2024; (Doc. 1)
- b) della relazione tecnica del 04.03.2024 prot. interno n. 29366/2024, resa dai tecnici comunali del Settore VII– Urbanistica–Sportello Unico per l'Edilizia–Edilizia Residenziale, all'esito dei sopralluoghi:

- in data 21.02.2024 ore 12:00 unitamente al personale del Settore IV - Suap, Istr. Dir. Amm.vo ed al personale della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale.

- in data 22.03.2024 alle ore 9:00 unitamente al personale della Polizia di Stato - Compartimento Polizia Stradale; (Doc. 2)

c) per quanto occorrer possa nei limiti della competenza di codesto ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, del Verbale di accertamento violazione amministrativa prot. 71/2024 rep. n. 104/24, notificato in data 31.05.2024;

d) nonché di tutti gli altri atti del procedimento e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Viterbo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso notificato il 17 giugno 2024 e depositato il 18 giugno 2024,*** ** ha impugnato l'ordinanza di demolizione e di ripristino stato dei luoghi del 10 aprile 2024 n. 190 del Dirigente del VII Settore Urbanistica, unitamente alla relazione tecnica del 4 marzo 2024, resa dai tecnici comunali del Settore VII– Urbanistica– Sportello Unico per l'Edilizia–Edilizia Residenziale, all'esito di sopralluoghi effettuati in data 21 febbraio 2024 e 22 marzo 2024, nonché al verbale di accertamento violazione amministrativa prot. 71/2024 rep. n. 104/24, notificato in data 31 maggio 2024.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo (rubricato “*Violazione, per falsa od omessa applicazione, del combinato disposto degli artt. 23 comma 2, 37, 96, 97, D.P.R. n. 380/2001, e degli artt. 14, 19, L.R. Lazio n. 15/2008, anche in relazione agli artt. 3, 19 e 21-octies, 21-nonies l. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di giusto procedimento, con eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento. sviamento di potere*”), la ricorrente rileva che le opere descritte al punto D) dell’ordinanza di demolizione (“*ampliamento del varco carrabile di accesso al terreno, previa sostituzione del cancello preesistente con un cancello scorrevole di metallo di larghezza pari a circa 9,80 m ed altezza pari a circa 2,05 m, posto a una distanza dal ciglio stradale pari a circa 5,75; contestuale realizzazione di n. 2 muri in blocchi di cemento posti alle due estremità del varco carrabile, di lunghezza pari a circa 7,40 m verso sinistra e pari a circa 6,30 m verso destra, ciascuno di altezza pari a circa m 1,80*”), e oggetto del successivo verbale del 31 maggio 2024, sono elencate in una SCIA, datata 7 settembre 2022.

2.1.1. Ne deriverebbe, per quanto si legge in ricorso, che, riguardo alle opere in questione, il Comune di Viterbo avrebbe illegittimamente adottato l’ordinanza di demolizione e ripristino in luogo della comunicazione di sospensione lavori precludendo, così, alla ricorrente la possibilità di avvalersi dell’art. 22, comma 2, del DPR 380 del 2001.

2.2. Con il secondo (rubricato “*Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’artt. 6 comma 1, lett. e-ter) e 31 del d.p.r. n. 380/2001, artt. 15, L.R. Lazio n. 15/2008, dell’art. 817 del codice civile. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere*”), la ricorrente afferma che l’opera contestata al punto B) dell’ordinanza di demolizione impugnata rientra nelle attività di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 2, lett. e-ter, D.P.R. n. 380/2001 e che, in ogni caso, si tratterebbe di intervento non sanzionabile con l’ordine di

demolizione/ripristino ex art. 31, D.P.R. n. 380/2001, in quanto non richiedente il permesso di costruire.

3. La domanda di misure cautelari monocratiche è stata respinta con provvedimento del Presidente del 18 giugno 2024, avente il seguente contenuto: *“Ritenuto che non sussistano i presupposti di legge per concedere la misura richiesta, tenuto conto: - della data in cui il ricorso risulta essere stato notificato; - delle peculiarità delle opere da rimuovere (così come individuabili anche alla luce alla comunicazione di riduzione in pristino, che risulta essere stata resa dalla ricorrente in data 13 giugno 2024)”*.

4. Il Comune di Viterbo si è costituito in data 10 luglio 2024, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il ricorso irricevibile per tardività della notifica ai sensi dell'art. 35 c.p.a. e, in ogni caso, di respingerlo nel merito in quanto infondato.

5. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2024 è stato dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il primo motivo di ricorso, con cui sono mosse censure esclusivamente nei riguardi del verbale di accertamento violazione amministrativa prot. 71/2024 rep. n. 104/24, notificato in data 31 maggio 2024, è inammissibile.

6.1. Il verbale in questione, infatti, non ha natura provvedimento, ma meramente ricognitiva degli abusi e rinvia ad un successivo atto – del quale non è stata nel caso di specie nemmeno allegata l'emissione – la determinazione della sanzione pecuniaria ex artt. 37 del D.P.R. 380/2001 e 19 della L.R. Lazio n. 15/2008 (come si ricava dal contenuto del seguente passaggio: *“Il trasgressore potrà aderire al pagamento della somma che dovrà essere determinata dal Settore VII SUEAP del Comune di Viterbo. La somma da pagare dovrà essere comunque pari al doppio del valore delle opere eseguite e comunque non inferiore a € 1.500.00+9,16 per spese di notifica”*).

6.2. In ogni caso, per quanto condivisibilmente eccepito dall'amministrazione alla luce delle foto nn. 4 e 8 di cui alle pagine 4 e 6 del doc. 7 di parte resistente (recante

il verbale dei sopralluoghi effettuati nella proprietà della ricorrente), l'opera in questione era, al contrario di quanto si afferma in ricorso, inequivocabilmente terminata al momento dei sopralluoghi del 21 e del 22 febbraio 2024, da cui sono scaturiti tanto l'ordinanza di demolizione che il verbale del 31 maggio 2024, sicché non si vede come potesse il Comune (anche volendo ammettere che fosse applicabile l'art. 22 del D.P.R. 380/2001) ingiungere la sospensione di lavori ormai finiti.

7. Con riguardo, invece, al secondo motivo, si rileva che, relativamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 190/2024, il ricorso è irricevibile.

7.1. Risulta, invero, *ictu oculi*, dall'esame della relata di notifica prodotta dal Comune sub doc. 4, che la ricorrente ha personalmente ritirato il plico contenente l'atto gravato in data 13 aprile 2024.

7.2. Ne deriva che, al momento della notifica del ricorso (17 giugno 2024) era irrimediabilmente spirato il termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 c.p.a..

7.3. Non può ritenersi che la ricorrente sia incorsa in errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a. (sul rilievo che la data del 13 aprile apposta a penna sulla relata in possesso della ricorrente sarebbe equivocabile in 18 aprile), avendo la stessa provveduto a ritirare personalmente la notifica dell'ordinanza ed essendo, dunque, nella condizione di poter agevolmente calcolare il *dies a quo* per l'instaurazione del presente giudizio.

8. In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato in parte irricevibile per tardività e, per la restante parte, va dichiarato inammissibile.

9. Le spese seguono la soccombenza e, nell'ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna parte ricorrente a rifondere all'amministrazione resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO